



COMUNE DI ORCIANO PISANO

PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 6/2013

Oggetto: Ordinanza manutenzione terreni confinanti con linee ferroviarie ai fini delle prevenzione incendi – DPR 753/1980.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex art. 54 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;

VISTA la nota della Prefettura di Pisa di cui al prot. 1972 del 28.05.2013 dal titolo “Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie” con cui si richiedeva l’emanazione di apposita ordinanza nei confronti dei proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, al fine di evitare l’insorgere di incendi e di garantire la regolarità del servizio di trasporto, la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio ambientale;

VISTO il DPR 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e in particolare l’art. 52 che così recita:

“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. (...)”

VISTO il DPR 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e in particolare l'art. 55 che così recita:

“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. (...)”

CONSIDERATO che il non rispetto delle distanze sopra riportate può causare la caduta di alberi lungo la sede ferroviaria e in caso di incendio, il propagarsi del fuoco, con grave pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

VISTA la L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i soggetti proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Orciano Pisano, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, ancorché gestite da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la “caduta alberi” e “pericolo di incendio e propagazione”, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/1980, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;

trasmessa all'U.T.G. Prefettura di Pisa;

trasmessa al Provincia di Pisa;

trasmessa al Comando VV.FF. di Pisa;

trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Orciano Pisano;

trasmessa alla Direzione Territoriale Produzione di Firenze R.F.I. SpA;

AVVERTE CHE

Eventuali trasgressioni al presente provvedimento saranno punite con le comminatorie stabilite dal DPR 753/1980, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge n. 689/1981, restando ferme e impregiudicate le eventuali inflizioni connesse alla violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni è l'ing. Sara Santus dell'Ufficio Tecnico Comunale; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro:

- 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dalla Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199;

Orciano Pisano, lì 20 giugno 2013

IL SINDACO
(Giuliana Menci)